

CORRETTIVO CARTABIA: LE NOVITA' SULL'ESECUZIONE FORZATA

Buona sera a tutti, sono molto onorata di sedere a questo tavolo per discutere insieme delle novità con cui il legislatore, in ossequio anche alla trasformazione complessiva della società e dei canali con cui tutti operiamo a vari livelli, ha rivoluzionato la fase esecutiva del processo. Ringrazio in particolar modo l'avv. Massimo Caravetta che si è manifestato molto interessato alla presenza di un Funzionario Unep al convegno in tema di Correttivo Cartabia nell'esecuzione immobiliare e nel processo civile.

Il Correttivo Cartabia, nei suoi 8 articoli contenenti interventi correttivi alle norme del codice di procedura civile e disposizioni di attuazione, avendo impresso incisive modifiche in tema di precetto, titolo esecutivo e pignoramento (nonché, come vedremo in seguito, di notificazioni), ha interessato molteplici aspetti dell'attività dell'ufficiale giudiziario, ridisegnandone i tratti più peculiari.

L'ABROGAZIONE DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

Le modifiche, quindi, introdotte negli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione forzata, hanno inciso nell'attività dell'ufficiale giudiziario. Fra queste, non si può non parlare dell'incombente che precedeva l'inizio del processo esecutivo costituito dalla spedizione in forma esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. La nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., modificato dal d.lgs. 149/2022 prevede che le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali nonché gli atti pubblici non devono più essere spediti in forma esecutiva. Tradizionalmente si è ritenuto che tale spedizione fosse funzionale per un verso al compimento di alcuni controlli preliminari e, per altro, ad evitare che circolassero più copie idonee all'avvio dell'esecuzione forzata. Il concetto stesso di "copia digitale" ha svuotato di senso tale aspetto e, d'altro canto non si può negare che, con l'eliminazione della tradizionale "formula esecutiva", spetti in ultima istanza all'ufficiale giudiziario valutare se sussistano le condizioni formali per procedere al pignoramento.

ART. 492 BIS C.P.C.

Posto che la nostra normativa abbia sempre considerato al centro della fase esecutiva del processo la figura dell'ufficiale giudiziario, la Riforma Cartabia ha completato una profonda trasformazione dell'attività eseguita da quest'ultimo nella misura in cui ha portato a compimento quanto già previsto con la riforma del 2014 in merito alla c.d. "ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare": l'art. 492 bis del c.p.c., secondo la formulazione del D.lgs. 150/2022, stabilisce che *"l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare"*, peraltro eliminando la necessità per il creditore di conseguire una autorizzazione giudiziale, potendo lo stesso rivolgersi direttamente all'ufficiale giudiziale, chiedendo a quest'ultimo di procedere autonomamente. Tutti gli operatori del diritto sono assolutamente consapevoli della circostanza che l'art. 492 bis c.p.c. ha costituito la ragione che ha rideterminato le competenze degli uffici UNEP e portato alla implementazione informatica che si è resa necessaria per l'operatività delle nuove funzioni assegnate all'ufficiale giudiziario.

Nell'agosto 2023, il Ministro della Giustizia e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto una convenzione, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria al fine di rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare, a seguito della richiesta del creditore. Ai sensi di tale convenzione, è stato concesso agli ufficiali giudiziari l'accesso diretto alle informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dal regolamento e dal codice. L'ufficiale giudiziario, pertanto, utilizza il servizio per acquisire le informazioni afferenti la dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica, gli Atti del Registro; l'Archivio dei rapporti. L'ufficiale giudiziario può richiedere l'accesso alle informazioni attraverso gli applicativi del Ministero, per evadere l'istanza del creditore, che, secondo il disposto dell'art. 492 bis deve contenere: *“l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”*, munito del titolo esecutivo e del precetto. A seguito del Correttivo Cartabia, non è più dovuto il contributo unificato di 43 euro.

Dall'agosto del 2023, finalmente...siamo partiti.

Purtroppo, a causa di ritardi dell'amministrazione giudiziaria, alcuni Uffici Unep collocati soprattutto nelle sedi periferiche non hanno ancora oggi a disposizione i canali digitali necessari per porre in essere le attività connesse alla ricerca telematica dei beni del debitore e questo crea notevoli problemi.

Attualmente le richieste degli avvocati pervengono presso gli uffici Unep sia attraverso lo sportello ordinario, sia attraverso il canale telematico costituito dal PCT (sigla che sta per Processo Civile Telematico), altra grande novità delle ultime riforme. Per l'ufficiale giudiziario, avere accesso al PCT, attraverso il quale veicola gli esiti delle ricerche da lui compiute e per mezzo del quale può procedere alle notifiche telematiche dei pignoramenti, ha rappresentato un ulteriore passaggio dell'implementazione informatica.

A seguito dell'istanza presentata dall'avvocato e dell'assegnazione compiuta dall'ufficio a ciascun ufficiale giudiziario, costui esamina l'istanza, corredata di titolo e precetto e invia, tramite PCT, la richiesta di indagine tributaria all'Agenzia delle Entrate, che risponde generalmente entro quattro o cinque giorni lavorativi. A seguito della ricezione della risposta dell'ADE, l'ufficiale giudiziario la elabora e poi redige il verbale di ricerca beni contenente la descrizione dei beni indicati nella risposta.

Al momento della presentazione dell'istanza del creditore presso l'Unep si sospende il termine di validità del precetto, che riprende a decorrere nel momento in cui l'ufficiale giudiziario invia il verbale di esito all'avvocato. Quando l'Ade risponde in senso negativo, l'ufficiale giudiziario redige un verbale di ricerca beni negativo e lo invia all'avvocato. In caso di risposta positiva dell'Agenzia delle Entrate con più esiti positivi, l'ufficiale invia il verbale all'avvocato e attende 10 giorni affinché costui risponda con semplice e-mail all'ufficiale giudiziario indicando quali beni intende pignorare. Occorre tener conto in ogni caso della scadenza ai cui all'art. 481 c.p.c.: se il precetto scade prima che scadano i 10 gg, l'avvocato, deve rispondere entro i 90 gg dalla notifica del precetto. Se alla scadenza del

precetto mancano 5 gg, l'avvocato deve rispondere entro 5 gg dall'invio del verbale di ricerca bene e non entro 10 gg. Il termine di efficacia del precetto prevale su quello di 10 gg concesso all'avvocato per rispondere.

Nel caso peculiare in cui, le risultanze dell'Ade evidenzino la presenza di un solo bene utilmente pignorabile ai sensi di legge, l'Ufficiale giudiziario procede d'ufficio a redigere il pignoramento e a notificarlo al terzo (e successivamente al debitore), comunicando la circostanza all'avvocato del creditore, senza attendere il suo impulso per agire.

Attualmente l'ufficiale giudiziario può pignorare crediti vantati verso istituti di credito, datori di lavoro e INPS; inoltre, può eseguire il pignoramento presso terzi per i contratti di locazione ed appalto. In queste ultime ipotesi, deve essere l'avvocato che, apprendendo tramite il verbale di esito delle ricerche il codice fiscale del terzo da pignorare, individui lo stesso con esattezza, fornendo denominazione e indirizzo. A seguito della risposta dell'avvocato, l'ufficiale giudiziario redige e notifica il pignoramento ex art. 492 bis c.p.c.: questo atto ha delle ovvie differenze rispetto al pignoramento presso terzi regolato dall'art. 543 c.p.c.: la prima differenza che occorre segnalare è la mancata descrizione dei beni o dei crediti di cui all'art. 543 n. 2 c.p.c., poiché, contrariamente a quanto accade nel procedimento ordinario, questa speciale forma espropriativa muove dalla preventiva e puntuale indicazione dei crediti così come scaturiti dall'interrogazione presso le banche dati, le cui risultanze sono inserite nell'atto complesso notificato al debitore (a ciascun terzo, va precisato, va notificato un verbale per estratto, nel quale non si menzionano gli altri terzi).

Quando l'ufficiale conclude la sua attività di redazione e notifica dei pignoramenti ex art. 492 bis c.p.c., l'ufficio Unep restituisce tutta la documentazione all'avvocato, il quale ha 30 giorni di tempo a decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario per iscrivere la causa a ruolo (vi è un ulteriore termine, ovvero quello di 45 giorni dal compimento dell'ultima notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, di cui l'avvocato deve tener conto per fare istanza di assegnazione delle somme, ai sensi dell'art. 497 c.p.c.).

La principale peculiarità del procedimento presso terzi nelle nuove forme di cui all'art. 492 bis c.p.c. è che il verbale di pignoramento predisposto dall'ufficiale giudiziario non contiene la citazione a comparire in udienza: sarà poi il giudice dell'esecuzione che, a seguito dell'iscrizione a ruolo da parte dell'avvocato, emetterà il decreto di fissazione dell'udienza con cui disporrà la comparizione degli interessati (creditore che ha chiesto la ricerca, creditori intervenuti titolati e non e del debitore), e inviterà il terzo a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. mediante lettera raccomandata ovvero messaggio di posta elettronica certificata avvertendolo che nel caso in cui non presenzi all'udienza ovvero rifiuti di rendere la dichiarazione, il credito pignorato appartenente al debitore si considererà "non contestato".

Dalla nuova disciplina del pignoramento si evince con assoluta certezza la volontà del legislatore di tutelare tutti i creditori, non soltanto il creditore che ha avuto l'iniziativa esecutiva.

Il problema della proporzionalità, fortemente tutelato dal legislatore a tutela del debitore costituisce uno dei *vulnus* dell'attuale disciplina, che pure persegue l'apprezzabile obiettivo di rendere celere ed efficace il recupero del credito da parte della parte procedente. Vi è in sostanza un forte rischio di abuso di esecuzione da parte del creditore e, a fronte di un credito irrisorio, si espone a pignoramento un patrimonio ingente.

Come noto, dalla convenzione è stato escluso l'accesso ai beni immobili nonché ai mobili registrati, almeno per ora.

Tale esclusione è facilmente comprensibile se si osserva fatto che i beni immobili sono assoggettati ad un regime di trasparenza che consente a tutti i soggetti dell'ordinamento di avere conoscenza del patrimonio immobiliare di ciascuno, mentre all'ufficiale giudiziario non è consentita (perché assolutamente non necessaria) alcuna indagine, essendo riservata solo l'ingiunzione. La ricerca del patrimonio immobiliare del debitore è possibile senza alcuna autorizzazione attingendo ai dati disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, accessibile a chiunque.

LE MODIFICHE IN TEMA DI NOTIFICAZIONI IN MATERIA CIVILE

La Riforma Cartabia aveva, fra l'altro, novellato il sistema delle notificazioni in materia civile, elevando il canale telematico a modalità privilegiata per eseguire le notificazioni, modificando la relativa disciplina contenuta non solo nel codice di rito.

Il Correttivo Cartabia prevede che le comunicazioni del cancelliere (art. 136 c.p.c.), le notifiche dell'ufficiale giudiziario (art. 149 bis c.p.c.) e quelle dell'avvocato (art. 3-ter della legge n. 53/1994) siano effettuate a mezzo pec (o equivalente recapito certificato qualificato europeo) trasmettendo il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto all'indirizzo "ufficiale" del destinatario, quando ne sia provvisto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione con il mezzo informatico è, perciò, quella d'elezione.

Il decreto correttivo è intervenuto quindi anche sulla disciplina della notificazione a mezzo PEC a cura dell'ufficiale giudiziario (art. 149 bis c.p.c.): l'ufficiale giudiziario può quindi trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa alla copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale, il c.d. "duplicato informatico" (II comma). Già a proposito di "*titolo esecutivo*", nell'art. 475 c.p.c., si menziona il duplicato informatico, nel punto in cui si stabilisce che il titolo esecutivo possa essere rilasciato non solo in copia conforme all'originale ma anche "*in duplicato informatico*", intendendo per "duplicato informatico" il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (la definizione, è quella fornita dal Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005).

La notifica va quindi eseguita presso l'indirizzo del destinatario, che può essere costituito:

- Da una PEC estratta dai pubblici elenchi, ovvero ReGIndE, Registro Imprese, INIPEC, Registro PPAA, IPA nei casi previsti, ANPR; INAD;
- Da un domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale. Si precisa che secondo la lettera della legge, tale possibilità sembra riservata alle notifiche eseguite dal cancelliere (a cui si riferisce l'art. 136 c.p.c.) e dall'ufficiale giudiziario (secondo l'art. 149 bis c.p.c.) e non dall'avvocato, poiché tale riferimento non è presente nell'art. 3 ter della L. n. 53/1994 (il CAD, tuttavia, prevede che, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni e delle notificazioni ivi indirizzate).
Precisiamo che, allo stato attuale, l'ufficiale giudiziario, per notificare l'atto tramite pec, deve riceverlo digitalizzato, cioè tramite PCT. L'ufficiale giudiziario non è tenuto alla scannerizzazione degli atti che pervengono allo sportello.

In merito alle notifiche richieste a mezzo Ufficiale Giudiziario, il Correttivo Cartabia cristallizza il principio già valido in materia di notificazioni della scissione soggettiva (e temporale) degli effetti giuridici della notificazione: l'art. 149 bis c.p.c. stabilisce che *“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato”*.

Questo principio, nato da un intervento giurisprudenziale ed ora recepito nella normativa, è sicuramente valido per le notificazioni, ma pone dubbi sull'attività di esecuzione. I pignoramenti - anche quei tipi di pignoramenti che si risolvono concretamente in una notifica - costituiscono attività esecutiva e contengono un'ingiunzione: la scissione del momento perfezionativo della notifica diventa difficilmente accettabile, o comunque resta un punto problematico. Personalmente, quando trovo sulla scrivania una richiesta di pignoramento presso terzi ovvero di pignoramento immobiliare portata in ufficio (o spedita con canale del PCT) al novantesimo giorno dalla notifica del precetto, corro ad eseguire il pignoramento, ovvero a notificare l'atto al terzo (o al debitore).

L'art. 149 bis c.p.c. disciplina per la prima volta in maniera compiuta gli effetti di un eventuale esito infausto del procedimento notificatorio eseguito a mezzo PEC, operando alcune opportune distinzioni.

Il settimo comma della norma, aggiunto dal d.lgs. n. 164 del 2024, elabora infatti un vero e proprio vademecum individuando i due possibili percorsi alternativi che consentono di approdare all'utile espletamento della notificazione eseguita *prima facie* a mezzo PEC.

Ai sensi del VII comma, possono verificarsi due eventualità:

- Se la notificazione, nei modi previsti dal I e II comma dell'art. 149 bis c.p.c. non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è compiuta nei modi ordinari (va, cioè, rinnovata ai sensi degli art. 136 e seguenti c.p.c.);

in questo caso, se il soggetto notificatore era l'avvocato, deve notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, dichiarandogli che il destinatario non dispone di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o che la notificazione a mezzo pec non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario non specificamente indicata, oppure in proprio a mezzo posta, senza necessità di dichiarazione alcuna (essendo la dichiarazione prevista solo per il caso di notifica chiesta all'ufficiale giudiziario”);

- Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario (c.d. area web notifiche del PST – Portale Servizi Telematici). Si considerano “cause imputabili al destinatario i casi di: a) casella esistente ma temporaneamente disattivata; b) casella non in grado di accettare messaggi; c) casella piena: in questi casi di sicuro si innescherà il flusso automatico di inserimento nell'area web notifiche. I casi, invece, di “utente inesistente”, “casella inesistente”, “casella non valida o sconosciuta”, ovvero “utente revocato” costituiscono di sicuro cause imputabili al destinatario solo se l'indirizzo di destinazione sia stato reperito automaticamente dai pubblici elenchi ovvero da domicilio digitale (e non inserito manualmente). In tale ultima ipotesi, la notificazione si ha per eseguita per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. A questo proposito, va precisato che l'accesso all'area web, per “scaricare” la relata dopo questa sorta di “compiuta giacenza” (per molti versi assimilabile alla compiuta giacenza a tutti noi tanto nota con le notifiche eseguite a mezzo posta ovvero ai sensi del 140 c.p.c.) è consentita agli avvocati i quali, al decimo giorno, possono accedere all'area web con le proprie credenziali (con lo SPID, CIE o CNS) e, nella sezione “area web notifiche” troveranno la relata che attesta che la notifica si ha per compiuta ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c. Tale accesso non è consentito al momento all'ufficiale giudiziario.

GUIDA OPERATIVA ALLE NUOVE NOTIFICHE TRAMITE AREA WEB PST

A seguito dell'entrata in vigore del Correttivo Cartabia e del relativo intervento sui sistemi ministeriali, dal 26 novembre 2024 è stata attivata sul PST l'area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario. Dopo l'esito negativo di una notificazione a mezzo pec (per causa imputabile al destinatario, come sarà indicato nella ricevuta di mancata consegna) il notificante o il destinatario dovranno accedere all'Area riservata dal PST tramite SPID, CIE o CNS e selezionare “Area web notifiche”.



Servizi

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

[Accedi](#)

Consultazione registri Corte di Cassazione

Consultazione registri Corte di Cassazione

[Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

[Accedi](#)

Pagamenti online

Sistema integrato con pagoPA

[Accedi](#)

Proc. Penali – Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali – Avvisi degli atti depositati in cancelleria

[Accedi](#)

Area Riservata Amministratori Giudiziari

Area Riservata Amministratori Giudiziari

[Accedi](#)

Archivio Giurisprudenziale Nazionale - SOSTITUITO DALLA BANCA DATI PUBBLICA

Servizio sostituito con la nuova Banca Dati Pubblica accessibile nell'area pubblica del PST

Consultazione SIUS distrettuali

Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati

[Accedi](#)

Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali

Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali

[Accedi](#)

Archivio Digitale Intercettazioni

Materiale

[Accedi](#)

Cambio password ADN

Dal 16/09/2024 non sarà più disponibile il servizio di cambio password del Portale PST, come da comunicazione inviata agli Uffici. Si rimanda alle modalità di cui in comunicazione per l'esecuzione del cambio password.

Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti)

Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti)

[Accedi](#)

Richiesta visibilità fascicoli parte

Richiesta di accesso ai fascicoli per la parte non costituita

[Accedi](#)

Richieste visibilità fascicoli ausiliario

Richiesta di accesso ai fascicoli per ausiliario

[Accedi](#)

Servizio verifica PDF

Servizio verifica PDF

[Accedi](#)

Area web notifiche

Portale perfezionamento notifiche

[Accedi](#)

A questo punto, il notificante selezionerà la sezione “predisponi notifica” ed indicherà il codice fiscale del destinatario e l’oggetto della notifica.



Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.



Codice Fiscale

Indicare il Codice Fiscale del destinatario e l'Oggetto della notifica

*Codice Fiscale

*Oggetto (ad esempio il tipo di atto da notificare ed eventuale RG)

Annulla


Indietro

Avanti


Successivamente, importerà dal proprio pc l'atto da notificare, facendo attenzione ad inserire solo file in formato .pdf o .eml con dimensione massima di 10 MB. Si potrà quindi procedere nella compilazione, previa spunta della casella relativa alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3 ter comma 2 L. 53/94.

Predisponi notifica


La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.




Codice Fiscale



Atto da notificare




Altri documenti



Riepilogo


Atto da notificare

Importa l'atto oggetto della notifica.

*Carica un file con estensione .pdf o .eml con dimensione massima 10MB. 

Scegli file test atto da notificare Testa Fabrizio.pdf.p7m

*Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94

 * Sono accettati solo file .pdf e .eml

Annulla
Indietro **Avanti**

Dopo questo, il notificante deve caricare i file obbligatori (di dimensione non superiore a 10 MB ciascuno) relativi alla relata di notifica in formato pdf e alla ricevuta di mancata consegna in formato .eml, oltre ad eventuali altri allegati (sono consentiti massimo tre allegati).



Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.



Altri Documenti

Attenzione: vanno allegati obbligatoriamente la Relata di notifica e la Ricevuta di mancata consegna.

*Carica la Relata di notifica .pdf (max. 10MB) ⓘ

Scegli file relata.pdf.p7m

Carica la Ricevuta mancata consegna con estensione .eml (max.10MB) * ⓘ

Scegli file CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.msg

Aggiungi qui eventuali altri documenti (massimo 3 file).

Aggiungi altri documenti

ⓘ * Sono accettati solo file .pdf per Relata di notifica

ⓘ * Sono accettati solo file .eml per Ricevuta mancata consegna

Annulla

Indietro

Avanti

Se tutto è stato fatto correttamente, si può andare al riepilogo finale, attraverso il pulsante “Crea Notifica”.

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.



Riepilogo

Codice Fiscale del destinatario della notifica: TSTFRZ

Oggetto della notifica: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - test 1/24

File caricati

 test atto da notificare Testa Fabrizio.pdf

 test relata Testa Fabrizio.pdf

 test mancata consegna Testa Fabrizio.eml

[Annulla](#)

[Indietro](#) [Crea notifica](#)

Il completamento corretto della procedura genera il messaggio “notifica predisposta con successo” e l’assegnazione di un numero di protocollo, che potrà essere utilizzato per successive ricerche o consultazioni. Come detto, la notificazione si ha per eseguita per il destinatario al decimo giorno successivo a quello in cui è così compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata.

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.



Riepilogo

Codice Fiscale del destinatario della notifica: TSTFRZ

Oggetto della notifica: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - test 1/24

File caricati

 test atto da notificare Testa Fabrizio.pdf

 test relata Testa Fabrizio.pdf

 test mancata consegna Testa Fabrizio.eml

[Annulla](#)

[Indietro](#) [Crea notifica](#)

Il notificante che intende consultare quanto predisposto dovrà accedere alla sezione: “notifiche predisposte e certificazioni”, ove potrà ricercarle tramite diversi criteri: periodo di inserimento, numero di protocollo, codice fiscale del destinatario ovvero oggetto della notifica. Dal relativo risultato potrà visualizzare e scaricare l’atto notificato, gli altri documenti caricati e, nell’ultima colonna, decorsi 10 giorni, la certificazione firmata dell’avvenuta notifica, che l’avvocato potrà in seguito allegare al deposito telematico per l’iscrizione della causa. La certificazione firmata verrà generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.

Notifiche predisposte e certificazioni

È possibile ricercare le notifiche predisposte e scaricare le ricevute ottenute.

▼ Criteri di Ricerca ^

Data inserimento dal <input style="width: 90%;" type="text" value="27/11/2024"/>	Data inserimento al <input style="width: 90%;" type="text" value="27/11/2024"/>	Codice Fiscale Destinatario <input style="width: 95%;" type="text" value="Inserisci il codice fiscale"/>
Numero protocollo <input style="width: 95%;" type="text" value="Inserisci il numero di protocollo"/>	Oggetto notifica (parola chiave) <input style="width: 95%;" type="text" value="Inserisci una parola chiave per l'oggetto della notifica"/>	

Cerca [Cancella filtri](#)

Filtri Applicati

27/11/2024
27/11/2024
TSTFRZ

Risultati

N° Protocollo	CF destinatario	Data inserimento	Oggetto notifica	Atto da notificare	Altri documenti	Certificazione
1	TSTFRZ	27-11-2024	Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - test 1/24	Download	Vedi tutti	

Risultati per pagina 5 ▼ 1-1 di 1 < >

In questa ottica di digitalizzazione, che domina l'intervento normativo nel suo complesso, va letta la norma che regola il pignoramento in generale, ovvero l'art. 492 c.p.c, che al II comma dispone. *“il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere domicilio digitale speciale con l'avvertenza che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo*

quanto previsto dall'art. 149 bis c.p.c.". Vale la pena precisare come solo alcuni soggetti dispongono di certo di un indirizzo di posta elettronica (si tratta degli imprenditori e dei professionisti iscritti agli albi che hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata). Gli altri soggetti possono, ma non devono, munirsi di un recapito digitale. Premesso ciò, va sottolineato come l'art. 492 c.p.c. compia un rinvio espresso all'art. 149 bis c.p.c.: e tale rinvio deve ritenersi integrale: se il debitore è provvisto di un recapito digitale ufficiale (noto perché risultante dai pubblici registri o da lui stesso indicato) le comunicazioni e le notificazioni debbono essere compiute ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c., tenendo conto di tutte le possibili evenienze contemplate da tale disposizione.

Dunque, se il debitore è provvisto di un recapito digitale ufficiale (noto perché risultante dai pubblici registri o da lui stesso indicato) le comunicazioni e notificazioni devono intendersi compiute nei suoi confronti ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c. tenendo conto di tutte le possibili evenienze contemplate da tale disposizione. Una questione che si è subito posta è stata se, nel caso in cui il debitore abbia eletto domicilio in un luogo fisico che si riveli idoneo, e tuttavia disponga di un valido indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi ovvero di un domicilio digitale ufficiale, le notificazioni possano essere indifferentemente eseguite nei suoi confronti sia nelle forme ordinarie presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, sia a mezzo pec: non dobbiamo risalire indietro nel tempo per arrivare a reiterate pronunce della Corte di Cassazione secondo le quali, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un luogo fisico, quando espressamente compiuta, debbano prevalere. Secondo questa ricostruzione, il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento per la notificazione degli atti del processo ad essa destinati. Resta il fatto che, se la notificazione è eseguita a mezzo pec presso un indirizzo digitale ufficiale e raggiunge la sfera giuridica dell'interessato, è ragionevole concludere che essa sia idonea in quanto ha raggiunto lo scopo.

Dr.ssa Francesca GENTILE

Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. di Roma